

N. R.G. 1907/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione Prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Massimo Meroni	Presidente
Cesira D'Anella	Consigliere
Silvia Giani	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **1907/2018** promossa

DA

MAMBRINI GIULIANO (C.F. MMB GLN 69A19 B354S) e

MAMBRINI LUCA (C.F. MMB LCU 67M27 B354R),

entrambi elettivamente domiciliati in Milano, via Daverio n. 6, presso lo studio dell'avv. Marco Saverio Spolidoro, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Antonello Angioni, giusta procura in atti

IMPUGNANTI



CONTRO

MAMBRINI ALESSANDRO (C.F. MMB LSN 74C09 H501D),

MAMBRINI ELISABETTA (C.F. MMB LBT 76M57 H501N),

MAMBRINI FRANCESCA (C.F. MMB FNC 67H44 L120T),

MAMBRINI GIULIO (C.F. MMB GLI 63L07 H501D),

tutti elettivamente domiciliati in Milano, piazza del Liberty n. 8, presso lo studio dell'avv. Carlo Alberto Giovanardi che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Pierluigi Piselli, all'avv. Antonio Nuzzo e all'avv. Vincenzo Rizza, giusta procura in atti

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

MAMBRINI ROMANO (C.F. MMB RMN 35C06 D653K),

rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Racugno e dall'avv. Dionigi Scano, presso il cui studio in Cagliari, viale Trento n. 86 ha eletto domicilio, giusta procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: impugnazione di lodo arbitrale rituale

Conclusioni

Per LUCA E GIULIANO MAMBRINI:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa:



1) dichiarare - per le ragioni, di fatto e di diritto, indicate nell'atto di citazione - la nullità del lodo arbitrale rituale deliberato a maggioranza nella camera di consiglio del 18 dicembre 2017, sottoscritto il 30 gennaio 2018 dal Collegio Arbitrale, avente sede a Milano, composto dai signori prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto (presidente), prof. avv. Giorgio De Nova e prof. avv. Arbitro Matteo Rescigno (arbitro in dissenso), reso esecutivo dal Tribunale di Milano con decreto depositato il 29 marzo 2018 (lodo n. 8/2018), notificato unitamente all'atto di precetto il 20 aprile 2018;

2) rigettare, nella fase rescissoria, tutte le domande dei signori Alessandro Mambrini, Elisabetta Mambrini, Francesca Mambrini e Giulio Mambrini nei confronti di Giuliano Mambrini e Luca Mambrini, ivi inclusa l'impugnazione incidentale condizionata;

3) con vittoria di spese e di onorari.

In via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale dedotta nell'atto di citazione per impugnazione di lodo arbitrale sulle seguenti circostanze di fatto:

1) «è vero che la trascrizione della conversazione telefonica tra Luca e Giulio Mambrini (doc. 19 che si rammostra al teste) è stata curata dalla rispondente ed è conforme al contenuto della registrazione della conversazione intercorsa tra i medesimi il 24 aprile 2014»: si indica quale teste Maria Cristina Pinna;

2) «è vero che le trascrizioni delle conversazioni tra un agente della Black Cube e l'avv. Maurizio Delfino (doc. 21 e 22 che si rammostrano al teste) sono state curate dal rispondente e sono conformi al contenuto delle registrazioni delle conversazioni intercorse a Milano tra i medesimi il 25 e il 29 gennaio 2018»: si indica quale teste Avi Yanus, rappresentante legale della Black Cube.

Sempre in via istruttoria, si insiste per l'ammissione - previa rimessione in termini - dei seguenti documenti depositati in via telematica:

A1) denuncia di Luca Mambrini del 10 ottobre 2018 presentata davanti la Procura della Repubblica di Milano (proc. n. 38835/2018 R.G.N.R.) corredata da 13 allegati;

A2) memoria (integrativa alla denuncia che precede) in data 19 dicembre 2018 corredata da 4 allegati;

A3) ulteriori note del 14 gennaio 2019 corredate da 3 allegati;



- A4) nota di produzione documentale del 22 gennaio 2019 corredata da 6 allegati;
- A5) nota del 1 marzo 2019 (produzione indagine difensiva di Ilvio Mauri del 21 febbraio 2019) corredata da 1 allegato;
- A6) produzione del 1 marzo 2019 corredata da 1 allegato;
- A7) memoria del 30 aprile 2019 corredata da 8 allegati;
- A8) memoria del 15 maggio 2019 corredata da 10 allegati;
- A9) deposito del 12 giugno 2019 del verbale di precisazione e integrazione di Franco Mattioli (indagine difensiva del 7 giugno 2019) corredata da 1 allegato;
- A10) deposito del 3 settembre 2019 (decreto di archiviazione del Tribunale di Cagliari 24 luglio 2019 e denuncia per calunnia presentata da Luca Mambrini, avanti la Procura della Repubblica di Oristano, il 24 luglio 2019) corredata da 2 allegati;
- B1) denuncia presentata da Giulio Mambrini il 18 settembre 2017 avanti la Guardia di Finanza di Oristano;
- B2) note difensive del 19 novembre 2018 e memoria integrativa del 4 dicembre 2018 corredate da 7 allegati;
- B3) note di precisazione 18 dicembre 2018 (rispetto alle note difensive del 19 novembre 2018 e alla memoria integrativa del 4 dicembre 2018);
- B4) richiesta di archiviazione del 18 marzo 2019 e decreto di archiviazione del 24 luglio 2019 del Tribunale di Cagliari;
- C) denuncia per calunnia presentata da Luca Mambrini il 24 luglio 2019 avanti alla Procura della Repubblica di Oristano corredata da 9 allegati;
- D) articolo de “Il Sole 24 Ore” dove si parla del prof. Caravita di Toritto e dell’avv. Delfino relativamente ad una importante causa che vedeva coinvolto il governo australiano.

*



Per ALESSANDRO MAMBRINI, ELISABETTA MAMBRINI, FRANCESCA MAMBRINI, E GIULIO MAMBRINI

“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Impugnazione, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge, in accoglimento delle difese ed eccezioni proposte, in via preliminare rigettare l’impugnazione proposta dai Signori Giuliano e Luca Mambrini, nonché le domande formulate dal Sig. Romano Mambrini, e per l’effetto confermare il lodo arbitrale depositato il 30 gennaio 2018 reso dal Collegio Arbitrale composto dagli arbitri Prof. Avv. Caravita di Toritto (Presidente), Giorgio De Nova e Matteo Rescigno.

In subordine, in caso di dichiarazione di nullità del lodo arbitrale, anche in via di impugnazione incidentale condizionato, accertate le responsabilità nella vicenda negoziale de qua dei Signori Giuliano Mambrini e Luca Mambrini, condannare i medesimi a versare agli istanti, a conguaglio e/o indennizzo e/o risarcimento danni, l’importo di € 51.000.000,00 (cinquantunomilioni/00), oltre interessi e rivalutazione, ovvero l’importo maggiore o minore di giustizia, anche ai sensi dell’art. 1226 c.c. e in conformità a quanto emerso in esito all’istruttoria.

In via istruttoria si insiste:

- per la dichiarazione di inammissibilità della nuova documentazione prodotta dai Signori Giuliano e Luca Mambrini, con conseguente stralcio, e delle prove per testi richieste ex adverso con l’atto di impugnazione;
- per la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza presentata dai Signori Giuliano e Luca Mambrini datata 6 novembre 2019 e depositata in data 8 novembre 2019 e per lo stralcio della nuova documentazione prodotta; in via subordinata, ribadita la non accettazione del contraddittorio sui fatti, istanze e domande nuovi introdotti ex adverso, nella denegata e non creduta ipotesi dell’ammissione dei documenti avversari, si rinnova la richiesta, in controprova, di essere autorizzati a depositare in copia:

1. la denuncia-querela presentata in data 18 dicembre 2019 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano dai Sigg. Giulio Mambrini e Ilvio Mauri contro il Sig. Mattioli in relazione alle dichiarazioni da quest’ultimo rese ai difensori del



Sig. Luca Mambrini (e ciò al fine della valutazione dell'attendibilità del teste e delle dichiarazioni rese);

2. il dispositivo della sentenza resa dal Tribunale di Milano nel procedimento n. 6001-2018 del 24 gennaio 2020 in cui il Sig. Mattioli è stato condannato a 12 anni di reclusione (sempre ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste e delle dichiarazioni rese);

3. il certificato della cancelleria del Tribunale di Milano che attesta il deposito della richiesta di archiviazione nel procedimento penale R.G.N.R. 38835/18 del 12 novembre 2019 (istanza già formulata all'udienza del 13 novembre 2019): tale procedimento è quello avviato su iniziativa del Sig. Luca Mambrini e oggetto del deposito avversario sub A;

4. la richiesta di archiviazione del PM nel procedimento penale R.G.N.R. 38835/18 del 24 giugno 2019: tale procedimento è quello avviato su iniziativa del Sig. Luca Mambrini e oggetto del deposito avversario sub A.

Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, inclusi i costi per il funzionamento del Collegio Arbitrale”.

*

Per ROMANO MAMBRINI:

- dichiarare la nullità del lodo arbitrale rituale deliberato a maggioranza nella camera di consiglio del 18 dicembre 2017, sottoscritto il 30 gennaio 2018 dal Collegio Arbitrale, avente sede a Milano, composto dai sig.ri prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto (presidente), prof. avv. Giorgio De Nova (arbitro) e prof. avv. Matteo Rescigno (arbitro dissenziente), reso esecutivo dal Tribunale di Milano con decreto depositato il 29 marzo 2018 (lodo 8/2018), notificato il 20.4.2018;
- rigettare tutte le domande dei signori Alessandro, Elisabetta, Francesca e Giulio Mambrini;
- con vittoria di spese e di onorari.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio arbitrale

1. Il Collegio arbitrale, composto dai professori avv.ti Beniamino Caravita di Toritto, Giorgio de Nova e Matteo Rescigno, nel procedimento arbitrale proposto da ALESSANDRO MAMBRINI, ELISABETTA MAMBRINI, FRANCESCA MAMBRINI e GIULIO MAMBRINI nei confronti di GIULIANO E LUCA MAMBRINI, con l'intervento di ROMANO MAMBRINI, ha così deciso:

1. Dichiara, per tutte le ragioni indicate in parte motiva, la procedibilità dell'arbitrato e delle domande formulate dagli attori Alessandro, Elisabetta, Francesca e Giulio Mambrini e, per l'effetto, rigetta le domande ed eccezioni di cui al quesito n. 1 dei convenuti Luca e Giuliano Mambrini ed ai quesiti a) e b) dell'interveniente Romano Mambrini;

2. Accerta e dichiara, per tutte le ragioni indicate in parte motiva, la propria competenza a decidere sulle domande formulate dagli attori Alessandro, Elisabetta, Francesca e Giulio Mambrini e, per l'effetto, rigetta le domande ed eccezioni di cui al quesito c) dell'interveniente Romano Mambrini;

3. Dichiara, per tutte le ragioni in parte motiva, l'inammissibilità e l'improcedibilità delle domande di cui ai quesiti nn. 3, 7, 8, 9 e 10 dei convenuti Luca e Giuliano Mambrini e comunque ogni ulteriore domanda di accertamento dei medesimi convenuti nella parte in cui comporta, presuppone o richiede un litisconsorzio necessario con Romano Mambrini, ivi comprese le richieste di accertamento di cui agli ulteriori quesiti



nn. 4, 5 e 6 dei convenuti, richieste di accertamento che il Collegio reputa comunque infondate;

4. Accerta e dichiara, per tutte le ragioni e i titoli indicati in parte motiva, la responsabilità nella vicenda negoziale dei convenuti Luca e Giuliano Mambrini e, per l'effetto, li condanna in solido a pagare agli attori Alessandro, Elisabetta, Francesca e Giulio Mambrini a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di euro 11.734.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal di della domanda di arbitrato sino al soddisfo;

5. Compensa integralmente tra le parti le spese, competenze ed onorari di difesa;

6. Pone definitivamente a carico delle parti le spese di CTU, già liquidate con separata ordinanza in complessivi euro 150.000,00 oltre accessori come per legge, nella misura di 2/5 a carico degli attori Alessandro, Elisabetta, Francesca e Giulio Mambrini, di ulteriori 2/5 a carico dei convenuti Luca e Giuliano Mambrini e del residuo 1/5 a carico dell'interveniente Romano Mambrini, con vincolo di solidarietà tra tutte le parti.

7. Quanto alle spese e gli onorari per il funzionamento del Collegio arbitrale e della sua segreteria, già liquidate con separata ordinanza in euro 470.000,00 oltre accessori di legge e rimborso spese generali, compensa nella misura di 2/3 e pone il residuo 1/3 a carico dei convenuti Luca e Giuliano Mambrini.

2. I fatti accertati nel procedimento arbitrale



Nel periodo compreso tra il dicembre 2005 e il dicembre 2010, gli attori Alessandro, Elisabetta, Francesca e Giulio Mambrini (appartenenti al cd. “nucleo romano della famiglia Mambrini”) e i convenuti Giuliano, Luca e Romano Mambrini (appartenenti al cd. “nucleo cagliaritano”) sottoscrivevano un complesso di documenti, negozi e accordi propedeutici alla divisione del comune patrimonio complessivo del Gruppo Mambrini (comprensivo della società Remosa), detenuto nella misura di due terzi dai membri dal “nucleo Roma” e nella misura in un terzo dal “nucleo Cagliari”.

In particolare:

- in data 6 dicembre 2005 tutte le parti sottoscrivevano un *memorandum* (doc. 3 attori) con il quale convenivano che: a) dal 1.1.2006 ogni nucleo avrebbe proceduto autonomamente come se la divisione fosse avvenuta, b) le valutazioni delle società sarebbero state effettuate sulla base dei bilanci del 2005, c) le valutazioni degli immobili sarebbero state effettuate da un esperto.
- In data 14 febbraio 2006 i soli Romano, Giulio e Alessandro Mambrini sottoscrivevano un secondo documento, denominato “procedura per le valutazioni al 31 dicembre 2005” (doc. 4 attori), che individuava quale criterio per la valutazione dei beni oggetto della divisione quello del patrimonio netto rettificato.
- In data 7 luglio 2006 i soli Romano, Giulio e Alessandro Mambrini sottoscrivevano una serie di prospetti contenenti le valutazioni delle società del patrimonio comune, effettuate da professionisti incaricati dalle parti secondo i parametri in precedenza concordati (doc. 4 impugnanti). Alla società Remosa s.p.a. veniva attribuito un valore di euro 5.899.000,00.



- In data 17.1.2007 i soli Romano, Giulio e Alessandro Mambrini sottoscrivevano una scrittura privata (doc. 2 attori) nel quale si dava atto dell'emersione di una condivisa ipotesi di attribuzione dei vari *assets* che prevedeva l'attribuzione al "nucleo romano", tra gli altri beni, della società Remosa spa e Remosa Service spa. La scrittura privata precisava inoltre che le valutazioni degli immobili e delle società, effettuate dai consulenti indipendenti, erano state condivise ed accettate dai tre nuclei familiari e che tali valutazioni e i movimenti in dare e avere inerenti gli immobili e le società che si sarebbero verificati fino alla data della divisione avrebbero dato origine a conguagli monetari.
- Nel maggio 2009 tutte le parti sottoscrivevano un "accordo quadro", sostitutivo dello schema di divisione del 17.1.2007, con il quale convenivano di procedere alla divisione consensuale dell'intero patrimonio in due quote (una di due terzi di spettanza del "nucleo Roma" e l'altra di un terzo di spettanza del "nucleo Cagliari"), utilizzando quale criterio di riferimento per la valutazione delle società e degli immobili la situazione patrimoniale al 31.12.2005. La divisione, da attuare attraverso una sequenza di operazioni analiticamente indicate nell'allegato n.2 all'accordo, si sarebbe dovuta completare entro il 31.12.2010. L'accordo prevedeva inoltre una clausola di inscindibilità (art. 9) e una clausola compromissoria (art.11).
- In data 26.11.2009, in attuazione dell'accordo, le azioni di Remosa spa venivano interamente trasferite al "nucleo Cagliari" il quale, nel dicembre 2010, iniziava una trattativa, non andata a buon fine, con Curtiss Wright per la vendita della Società Remosa.
- In data 22.12.2010, non risultando ancora completate tutte le operazioni di divisione (residuavano in particolare le cessioni di due terreni), le parti



sottoscrivevano un accordo modificativo, con il quale convenivano una proroga del termine per concludere la divisione e la rinuncia alla clausola di inscindibilità.

- In data 16.2.2012 le partecipazioni al capitale sociale di Remosa spa venivano cedute dal “nucleo Cagliari” alla società Orton del gruppo IMI per un corrispettivo di euro 82,4 milioni.

3. Il procedimento arbitrale

3.1. Con domanda di arbitrato del 28.4.2014, i signori Alessandro, Elisabetta, Francesca e Giulio Mambrini (membri del “nucleo Roma”) attivavano la clausola compromissoria di cui all’art 11 dell’accordo quadro, chiedendo l’accertamento della responsabilità, *ex artt.* 1337,1439 e 1440 cc, dei signori Luca, Giuliano e Romano Mambrini (membri del “nucleo Cagliari”), con contestuale condanna al pagamento di euro 51.000.000,00 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di indennizzo e/o risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione, per avere fornito informazioni insufficienti o decettive in merito alla società Remosa allo scopo di deprimerne il valore a loro vantaggio in sede di divisione.

3.2. Gli istanti designavano quale proprio arbitro l’avv. De Nova. Con atto del 18/20 maggio 2014 i soli Luca e Giuliano Mambrini nominavano quale proprio arbitro di parte l’avv. Rescigno. Successivamente, in data 5 settembre 2014, Romano Mambrini notificava a tutte le parti l’atto di nomina di un ulteriore arbitro (l’avv. Sacchi).

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 15 gennaio 2015, nominava quale terzo arbitro del collegio del procedimento arbitrale promosso nei confronti dei soli convenuti Giuliano e Luca Mambrini, l’avv. Caravita di Torotto.



3.3. Romano Mambrini interveniva volontariamente nel procedimento arbitrale, eccependo: a) il difetto di costituzione del Collegio, b) l'improcedibilità del procedimento per la presenza di un litisconsorzio necessario, c) l'incompetenza del Collegio Arbitrale, non estendendosi la clausola compromissoria di cui all'art. 11 dell'accordo quadro alle vicende prenegoziali.

3.4. Con la domanda di arbitrato, gli attori deducevano:

- la procedibilità del giudizio arbitrale, stante la sussistenza nel caso di specie di un litisconsorzio facoltativo;
- la violazione del dovere di buona fede, per avere il "gruppo Cagliari" ommesso la comunicazione di informazioni idonee a determinare un maggior valore della società Remosa (riconosciuto nel corso delle trattative con Curtiss Wright e conformato con la cessione al gruppo IMI nel 2012) rispetto a quello stimato in sede di divisione (in particolare l'informazione relativa all'inserimento di Remosa nella venditor list UOP) e per aver indotto gli istanti ad eliminare la clausola di inscindibilità, così ottenendo la cristallizzazione della cessione delle azioni Remosa.

Gli attori allegavano che, qualora avessero ricevuto informazioni corrette circa il valore di Remosa, avrebbero concluso l'accordo divisionale a condizioni diverse e per loro più favorevoli.

3.5. I convenuti si costituivano e contestavano la violazione degli obblighi di buona fede, sul presupposto che la divisione fosse stata definita già con il *memorandum* del 2005, il quale prevedeva che dal 1.1.2006 ciascun gruppo avrebbe svolto le attività autonomamente. A partire da quella data, secondo i convenuti, non poteva ritenersi sussistente alcun obbligo giuridico in capo al "nucleo Cagliari" di comunicare eventuali trattative per



la cessione di Remosa o di informare circa l'andamento economico della società. Ciò posto, i convenuti rappresentavano altresì che:

- i bilanci di Remosa venivano comunicati per la redazione del bilancio consolidato al “nucleo Roma”, il quale era a conoscenza dei miglioramenti reddituali della società;
- gli incrementi reddituali della società erano comunque ininfluenti, avendo le parti concordato di fissare le valutazioni delle società oggetto della divisione al 31.12.2005;
- le valutazioni erano state effettuate da consulenti indipendenti di comune fiducia e nella piena condivisione di tutti i condividenti;
- i consulenti indipendenti si erano avvalsi, per la valutazione di Remosa, unicamente delle informazioni ricavabili dai bilanci della società;
- l'inserimento di Remosa nella venditor list UOP non era elemento decisivo per l'incremento di valore della società e comunque era frutto di un processo iniziato prima del 2006 di cui gli attori erano a conoscenza;
- il maggior valore attribuito a Remosa in sede di cessione a IMI nel 2012 non esisteva alla data del 31.12.2006;
- l'eliminazione della clausola di inscindibilità, pattuita con l'accordo modificativo del 2010, era stata voluta da entrambe le parti, stante l'impossibilità di perfezionare le ultime due cessioni previste dall'accordo. Sotto il profilo processuale, i convenuti eccepivano l'improcedibilità dell'arbitrato ai sensi dell'art. 816 *quater* co. 2 cpc., sul presupposto della sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario. I convenuti infine proponevano, in via riconvenzionale:
- domanda di accertamento della validità del complesso di accordi costituito dal *memorandum* del 2005 e da tutti i negozi successivi fino all'accordo modificativo del 22.12.2010;



- domanda di esatto adempimento e di esecuzione forma specifica delle residue obbligazioni derivanti dall'accordo quadro del 2009;
- domanda di accertamento della validità dell'accordo modificativo del 2010.

3.6. Gli attori replicavano sostenendo la vincolatività dell'accordo quadro del 2009 e l'incompetenza del collegio rispetto alle domande riconvenzionali, in quanto non coperte dalla clausola compromissoria e, comunque, necessitanti della partecipazione di Romano Mambrini.

3.7 Il giudizio arbitrale veniva istruito con prove orali e documentali.

Con ordinanza del 28.10.2016 il Collegio, ravvisando la necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio, nominava CTU, al quale veniva chiesto di: a) determinare il valore della società Remosa alla data del 18.5.2009, b) verificare se l'eventuale maggior valore rispetto a quello determinato dalle parti nel 2006 fosse in qualche modo ricavabile dai bilanci del 2005-2008, c) determinare il valore della società Remosa in occasione dell'offerta di Curtiss Wright, d) determinare il valore della società Remosa al momento della conclusione della vendita a Orton s.r.l. del Gruppo IMI, e) determinare il valore della società alla data del bilancio preliminare del 2014 di IMI.

3.8. Il Collegio arbitrale deliberava la decisione a maggioranza nella Camera di Consiglio del 18.12.2017.

In data 29.1.2018 Luca e Giuliano Mambrini presentavano istanza di sospensione del procedimento e depositavano ricorso per la ricusazione, ex art. 815 cpc., dell'arbitro De Nova.

Il collegio, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 815 cpc, la proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, procedeva alla sottoscrizione del lodo.

4. Motivi della decisione arbitrale



4.1. Il Collegio ha respinto l'eccezione di improcedibilità, in quanto la domanda attorea risarcitoria non incide sulla validità del contratto divisorio e dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, con conseguente scindibilità delle domande attoree da quelle proposte in via riconvenzionale, statuendo altresì che queste ultime non rientrano nell'ambito di applicabilità della clausola arbitrale stipulata nel contratto quadro del 2009.

Esclusa la necessità di una piena partecipazione di Romano Mambrini al procedimento, il Collegio ha respinto l'eccezione di difetto di costituzione.

4.2. Tanto premesso, il Collegio ha rigettato l'eccezione di incompetenza formulata dal solo interveniente, ritenendo che, in assenza di espressa volontà contraria, la controversia relativa alla responsabilità contrattuale dei convenuti rientri nell'ambito di operatività della clausola compromissoria azionata in giudizio, in quanto controversia collegata, derivata o comunque occasionata dall'accordo quadro.

4.3. Prima di passare alla valutazione di merito delle violazioni allegare dagli attori, il Collegio, ha *incidenter tantum* stabilito che il memorandum del 2005 e gli ulteriori documenti anteriori all'accordo quadro del 2009 vanno ritenuti "alla stregua di trattative strumentali alla conclusione del contratto divisionale", argomentando dalla lettera del *memorandum* del 2005 (che non esprime in modo chiaro ed inequivoco la volontà delle parti di procedere sin da quel momento ad un'effettiva divisione del patrimonio comune), dalla constatazione che solo l'accordo quadro del 2009 disciplina compiutamente la formazione delle quote e l'attribuzione dei beni con riferimento a tutti gli *assets* del patrimonio complessivo e dal carattere novativo dell'accordo quadro (previsto dall'art. 12), così identificando nel solo accordo quadro del 2009 il contratto di divisione.



4.4. Il Collegio, dopo aver accertato che le valutazioni dei beni oggetto della divisione sono state compiute dai consulenti facendo riferimento anche a dati extra-bilancio, ha quindi accertato la responsabilità risarcitoria dei convenuti, ex artt. 1337 e 1440 cc., per avere:

- omesso la comunicazione dell'informazione, in loro esclusivo possesso, dell'avvenuta iscrizione di Remosa nella venditor list UOP, determinando un incremento del valore della società (confermato anche dallo stesso convenuto Luca Mambrini, in sede di interrogatorio nell'ambito del procedimento penale promosso dagli impugnanti, nonché dalle dichiarazioni dei testi Buscemi e Peis -verbali 18 gennaio e 10 marzo 2016- e della ctu -pag. 84-);
- omesso, in sede di perfezionamento dell'accordo quadro del 2009, di comunicare il maggior valore della società Remosa, derivante dalla possibilità di beneficiare delle aperture del mercato di riferimento, rispetto alle stime operate nel 2006, che non poteva essere apprezzato sulla base dei soli dati di bilancio;
- determinato negli attori Giulio e Alessandro Mambrini, attraverso le dichiarazioni rese da Luca Mambrini nel corso di una riunione tenutasi nel dicembre 2008, la falsa convinzione che il valore della società non avesse subito particolari variazioni rispetto alle stime del 2006 (dichiarazioni rese dal teste Mirabella- verbale 18 gennaio 2016);
- omesso di comunicare, in sede di negoziazione dell'accordo modificativo del 2010, la pendenza della trattativa con la società Curtiss Wright che, rivelando un valore di Remosa di gran lunga superiore rispetto a quello determinato in sede di divisione, avrebbe potuto indurre gli attori a non eliminare la clausola di inscindibilità (l'eliminazione infatti ha cristallizzato l'assegnazione della società in capo al "nucleo Cagliari").



4.5. Accertata la responsabilità dei convenuti ai sensi degli artt.1337 e 1440 cc, il Collegio ha ritenuto di determinare il *quantum* dell'obbligazione risarcitoria, utilizzando quale parametro di riferimento il valore d'investimento della società Remosa alla data dell'accordo quadro, in quanto criterio comprensivo del valore strategico insito nella società in ragione della sua connotazione qualitativa e del peculiare valore di riferimento.

Il giudizio di impugnazione

5. Il lodo arbitrale rituale, sottoscritto in data 30.1.2018 dal collegio arbitrale, composto dai professori Caravita di Toritto, De Nova e Rescigno, è stato impugnato da GIULIANO E LUCA MAMBRINI per i seguenti motivi:

- a) Improcedibilità e violazione del contraddittorio (art. 829 co 1 n. 4, art. 816-
quater, co. 3 e art. 101 cpc);
- b) erronea individuazione dell'ambito di operatività della clausola compromissoria e della competenza del collegio arbitrale (art. 829, co.1 n. 4 cpc);
- c) erronea valutazione in ordine alla violazione del dovere di buona fede in fase di trattative. Contraddittorietà del lodo tra premesse e conseguenze (art. 829, co. 1 n. 11 cpc);
- d) omessa considerazione dei documenti contrattuali e della CTU. Contraddittorietà manifesta tra motivazione del lodo e risultanze della consulenza tecnica (art. 829, co. 1 n. 11 cpc);
- e) erronea determinazione del danno risarcibile.

Gli impugnanti hanno, inoltre, censurato la parzialità dell'arbitro De Nova, producendo i docc. 20-21-22-31 a dimostrazione della sussistenza di una



“commensalità abituale” tra quest’ultimo e l’avv. Delfino (coniuge della parte Francesca Mambrini) e avanzato istanza di sospensione del lodo.

6. Con comparsa del 20.7.2018, Alessandro, Elisabetta, Francesca e Giulio Mambrini si sono costituiti nel procedimento di merito, deducendo che:

- la domanda attorea, implicando un’obbligazione solidale risarcitoria, non dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario;
- la sussistenza di un litisconsorzio necessario rispetto alle domande riconvenzionali non determina l’improcedibilità dell’intero procedimento arbitrale, potendo il collegio pronunciarsi, con efficacia di giudicato, sulle domande proposte dagli attori e, in via incidentale, su quelle riconvenzionali, ai sensi dell’art 819 cpc;
- il Collegio si è pronunciato in via incidentale sul valore giuridico dell’accordo del 17.1.2007 considerandolo, insieme agli altri negozi antecedenti all’accordo quadro, alla stregua di trattative strumentali alla divisione;
- l’eccezione d’ incompetenza arbitrale è tardiva, non essendo stata mai sollevata dagli impugnanti nel corso dell’arbitrato (ma solo dall’interveniente Romano Mambrini) e comunque infondata nel merito, potendo il Collegio, in assenza di espressa volontà contraria, decidere su tutte le controversie legate al contratto quadro, anche relative a responsabilità extracontrattuale;
- gli impugnanti hanno consapevolmente taciuto elementi di cui solo essi erano a conoscenza, fondamentali ai fini di una corretta valutazione del valore della società di Remosa (in particolare l’iscrizione della società nella *vendor list* UOP) e hanno perfino indotto dolosamente in errore i membri del gruppo Roma, ingenerando in loro il falso convincimento che il valore della società nel 2009 fosse analogo a quello stimato nel 2006;



- il raggio è tanto più rilevante in quanto proveniente da soggetti legati da vincolo di parentela e nei cui confronti si riponeva legittimamente una fiducia incondizionata;
- l'omessa informazione della pendenza della trattativa con Curtiss Wright è idonea a determinare responsabilità ai sensi degli artt. 1337 e 1440 c.c., poiché ha indotto i membri del gruppo Roma ad eliminare a clausola di inscindibilità;

Per quanto attiene l'eccezione di incompatibilità dell'arbitro De Nova, i resistenti ne hanno dedotto l'infondatezza, rilevando che:

- non sussiste alcun rapporto patrimonio e/ personale con l'avv. Delfino per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione dello stesso De Nova nel procedimento di ricusazione (doc.F, estratto dal fascicolo telematico)
- l'avv. Delfino non è parte né formale né sostanziale del processo, ma coniuge di una delle parti in regime di separazione dei beni (doc. E).
- gli stessi impugnanti hanno rinunciato al procedimento di ricusazione nonostante questo fosse stato depositato prima della sottoscrizione del lodo (doc. G e doc. A).

I resistenti hanno quindi chiesto il rigetto dell'impugnazione e hanno, altresì, proposto impugnazione incidentale condizionata all'eventuale dichiarazione di nullità del lodo, deducendo l'erronea quantificazione del danno risarcibile per ingiustificata sottostima del valore di Remosa operata dal CTU.

I resistenti hanno, infine, eccepito l'inammissibilità della nuova documentazione prodotta da controparte (docc. 19-21-22) e delle istanze istruttorie in quanto irrilevanti ai fini del decidere.



7. Con comparsa del 18.11.2018, Romano Mambrini si è costituito, eccependo la violazione degli artt. 829, comma 1, n. 4 e 816- *quater*, comma 3, c.p.c. e, sulla base di

argomentazioni adesive a quelle degli impugnanti, ha censurato l'erroneità del lodo arbitrale nella parte in cui ha:

- dichiarato procedibile l'arbitrato nonostante la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
- dichiarato la competenza del collegio in relazione alle domande risarcitorie attoree di natura extracontrattuale, sebbene non fossero comprese nell'ambito di operatività della clausola compromissoria.

8. Alla prima udienza, su concorde richiesta delle parti, il Collegio ha fissato l'udienza di PC del 13 novembre 2019.

A fronte della copiosa produzione di nuovi documenti da parte degli appellanti, avvenuta con depositi telematici del novembre 2019, il Collegio ha rinviato all'udienza del 15 luglio 2020 la precisazione delle conclusioni, concedendo termine ai resistenti per esame.

In data 15 luglio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Sull'ambito della cognizione del giudice dell'impugnazione in sede rescindente e in sede rescissoria.

L'impugnazione per nullità del lodo è un giudizio a critica limitata, ammissibile solo in presenza di specifici motivi, corrispondenti a vizi riconducibili agli *errores in procedendo*, che sono elencati nell'art. 829



primo comma c.p.c. o alla violazione delle regole di diritto nei ristrettissimi limiti consentiti dall'art. 829 c.p.c.

L'impugnazione non è ammissibile per il riesame del merito, considerate la natura del giudizio di nullità e la regola della specificità dei motivi (cfr. Cass. 27321/2020; Cass. 23675/2013). In fase rescindente il giudice dell'impugnazione deve quindi limitarsi ad accertare la sussistenza di una delle nullità previste dall'art. 829 c.p.c., ossia degli *errores in procedendo* o in *judicando* specificamente denunciati con i motivi di impugnazione.

Soltanto nelle ipotesi in cui il giudizio rescindente si concluda con l'accertamento della nullità del lodo è ammissibile il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo *iudicium rescissorium* (cfr. Cass. n. 5857 del 2000).

L'art. 830 c.p.c. dispone, infatti, al suo primo comma, che quando la Corte d'impugnazione ritiene sussistente il motivo denunciato ed accoglie l'impugnazione “dichiara con sentenza la nullità del lodo”, aggiungendo, al secondo comma, che il riesame nel merito è consentito in via subordinata all'accoglimento dell'impugnazione e solo se “il lodo è annullato per i motivi di cui all'art. 829 commi 1° numeri 5,6,7,8,9,11 o 12, 3°, 4° o 5° e sempre che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo.

I motivi dedotti devono essere, dunque, esaminati entro questi limiti di ammissibilità, secondo le disposizioni e le regole richiamate.

10. *Sulla cognizione del giudice dell'impugnazione con riguardo al vizio di cui all'art. 829 n 11 c.p.c.* Visto il rilievo che assume nel caso in esame, è opportuno altresì rilevare –questione sulla quale si tornerà nel prosieguo– che l'ambito di cognizione del giudice dell'impugnazione, nel caso –come quello di specie– in cui sia dedotto il vizio di contraddittorietà delle



disposizioni previsto dall'art. 829 n. 11 c.p.c., concerne la contraddittorietà tra le diverse parti del dispositivo del lodo che per la loro inconciliabilità rendano impossibile l'esecuzione del lodo medesimo e, accedendo all'interpretazione più estensiva, la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo del lodo o tra diverse parti della motivazione esclusivamente quando la contraddittorietà si risolva nell'assoluta impossibilità di ricostruire la *ratio decidendi*, con conseguente sostanziale assenza di motivazione richiesta dalla legge (cfr., *ex alia*, Corte d'Appello di Milano, sentenza del 4 gennaio 2017, Corte d'Appello Milano n. 3856/2019 pubbl. 24/9/2019, Cass 11895/2014, Cass. 1258/2016, Cass. 28218/2013).

11. La specificità dei motivi di impugnazione. Nel giudizio, a critica vincolata, d'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che è proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c. p.c, vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la natura rescindente del giudizio e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma (Cass. 27321/ 2020; Cass. 23675/2013).

Va osservato che, nel caso in esame, il lodo è stato impugnato per i cinque motivi sopra enunciati, che verranno presi in esame analiticamente nel seguito, e non per mancanza di terzietà degli arbitri, nonostante gli impugnanti nei loro atti dedichino copiose argomentazioni ad illustrare la carenza d'imparzialità, ingenerando il fraintendimento dell'esistenza di tale motivo di impugnazione (cfr., *ad exemplum*, p. 39 conclusionale, ove, ai fini dell'acquisizione di nuovi documenti, la difesa evidenzia che essi siano "indispensabili ad integrare la prova in ordine alla nullità del lodo fondata sul vizio di incompatibilità dell'arbitro di cui al motivo uno d'impugnazione").



D'altro canto avendo rinunciato al procedimento di ricusazione, gli impugnanti non avrebbero potuto impugnare il lodo per tale motivo (art. 829 comma secondo c.p.c.).

12. *La clausola compromissoria. L'esclusione dall'ambito di cognizione degli errores in iudicando.*

Al fine di esaminare l'ambito di cognizione del giudice d'impugnazione e verificare se esso riguardi gli *errores in iudicando*, conviene anzitutto prendere in esame la clausola compromissoria azionata dai signori Mambrini Alessandro, Elisabetta, Francesca e Giulio, d'ora innanzi il "Nucleo Romano".

Si tratta dell'art. 11 dell'Accordo Quadro stipulato dalle parti nel maggio 2009 di divisione delle proprietà in comune, il quale stabilisce che:

"per ogni eventuale controversia nascente dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva un collegio di tre arbitri rituali che giudicherà secondo diritto. Ai fini dell'avvio della procedura ciascuna parte avrà il diritto di designare l'arbitro di propria fiducia secondo le norme del codice di procedura civile. I primi due arbitri nomineranno il presidente del collegio che, in mancanza di accordo, sarà designato dal presidente del tribunale di Milano. Quest'ultimo sarà altresì competente alla designazione dell'arbitro di nomina della parte destinataria della domanda di arbitrato qualora la stessa non vi provveda".

Tale clausola non prevede che il lodo sia impugnabile per motivi di diritto, né ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi che rendano ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto (art. 829 terzo e quarto comma c.p.c.).



Alla luce di queste premesse ed esplicitazioni, si passa al vaglio dei motivi di impugnazione del lodo.

PRIMO MOTIVO. *Improcedibilità e violazione del contraddittorio (art. 829 co 1 n. 4, art. 816-quater, co. 3 e art. 101 cpc).*

13. Con il primo motivo, gli impugnanti hanno dedotto la nullità del lodo per improcedibilità, sul presupposto della sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario che determini l'inscindibilità del rapporto oggetto di accertamento. Secondo gli impugnanti, esso emergerebbe sia dalla prospettazione dei fatti di parte attrice, che dalle domande da loro formulate in via riconvenzionale.

In relazione al primo profilo gli impugnanti hanno evidenziato che, essendo contestata la vincolatività del complesso di negozi antecedenti l'accordo quadro del 2009, il relativo accertamento avrebbe richiesto la partecipazione in contraddittorio di tutti i contraenti (e quindi anche di Romano Mambrini).

In relazione al secondo profilo, gli impugnanti hanno dedotto che la domanda attorea, postulando una condotta pregiudizievole unitaria ascrivibile a tutte le parti dell'accordo, inciderebbe sul rapporto contrattuale, richiedendo un accertamento sul corretto adempimento da parte di tutti i contraenti.

In ogni caso, secondo gli impugnanti, il litisconsorzio necessario deriverebbe dalle domande riconvenzionali.

14. *Valutazione della Corte. L'arbitrato multipartito. Il litisconsorzio facoltativo. La scindibilità e procedibilità dell'arbitrato.*

14.1. *Sull'ammissibilità del vizio di nullità.* Gli impugnanti si sono doluti che il lodo sia stato deciso nel merito con riguardo alle domande proposte



dal “Nucleo Romano”, invece di essere stato dichiarato improcedibile, ritenendo che l’improcedibilità derivasse dalla necessità del litisconsorzio.

Il motivo d’impugnazione è ammissibile, essendo censurato un *error in procedendo* riconducibile, in base alla prospettazione, al disposto dell’art. 829 n. 4 c.p.c., nella parte in cui prevede la nullità del lodo deciso nel merito “in ogni caso in cui non poteva essere deciso”.

14.2. *Sulla fondatezza.* Il motivo non è fondato.

Deve anzitutto rilevarsi che il collegio arbitrale ha ritenuto l’infondatezza dell’eccezione d’improcedibilità, sia argomentando dalla natura delle domande proposte dagli impugnanti –il nucleo romano- e dalla non necessità del litisconsorzio che, in relazione alle domande riconvenzionali inerenti alla validità del *memorandum* del 2005 e delle ulteriori scritture antecedenti l’accordo quadro del 2009, dalla loro non riconducibilità alla convenzione d’arbitrato, difettando il presupposto applicativo dell’art. 816 *quater*, terzo comma c.p.c., con conseguente incompetenza del collegio in relazione a tali domande riconvenzionali.

Come si è visto, gli impugnanti non hanno censurato questo profilo nonostante l’espressa pronuncia del collegio, sollevando il motivo d’impugnazione con esclusivo riguardo alla sussistenza del litisconsorzio necessario, avendo riguardo sia alle sole domande attoree che alle domande riconvenzionali.

Ciò precisato, si osserva che la controversia è caratterizzata dalla presenza di una clausola compromissoria binaria e da una pluralità di convenuti, componenti del “nucleo Cagliari”, che non hanno nominato un arbitro comune a fronte della domanda di arbitrato promossa dal “nucleo romano”. In ipotesi di arbitrato “multiparti” in cui manchi l’accordo sulla nomina degli arbitri, il procedimento iniziato da una parte si scinde in tanti



procedimenti quante sono le parti, salvo che sussista un' ipotesi di litisconsorzio necessario. In presenza di litisconsorzio necessario, l'arbitrato è improcedibile (art. 829 c.p.c.).

La questione nodale, in assenza di accordo dei convenuti sulla nomina dell'arbitro, consiste dunque nel verificare se il collegio arbitrale potesse decidere nel merito la controversia, essendo il procedimento nei confronti dei convenuti scindibile per mancanza di necessità del litisconsorzio.

Come noto, vi è litisconsorzio necessario quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, come nel caso di azione che tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico.

Nel caso in esame, la domanda attorea è una domanda di risarcimento dei danni *ex artt.* 1337, 1340 c.c. che non incide sulla validità del contratto divisorio e, quindi, sugli effetti plurisoggettivi prodotti dall'accordo. Gli impugnanti, infatti, hanno agito nei confronti di Luca e Giuliano Mambrini per fare valere il diritto al risarcimento dei danni, sul presupposto della validità del contratto.

La situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio dal “nucleo romano” non deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti del “nucleo Cagliari”, in quanto l'obbligazione risarcitoria solidale dà luogo a un litisconsorzio facoltativo. Per giurisprudenza pacifica non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario quando la causa ha ad oggetto un'obbligazione solidale, poiché il creditore ha titolo di esigere da ciascun debitore l'intero (Cass. 6727/2019, Cass 14844/2007; Cass. 17458/2013).



I precedenti della Suprema Corte richiamati dagli impugnanti, che postulano la necessità del litisconsorzio processuale, non sono pertinenti e non valgono a inficiare le conclusioni relative alla facoltatività del litisconsorzio nei casi di obbligazioni solidali, perché riguardano la diversa ipotesi dell'impugnazione di una sentenza emessa nei confronti di più parti, pur non litisconsorti necessari, e non l'instaurazione di un giudizio di primo grado che debba avvenire nei confronti di litisconsorti necessari.

14.3. Quanto alle domande riconvenzionali proposte da Luca e Giuliano Mambrini, l'ampliamento del *thema decidendum* non determina l'improcedibilità del complessivo arbitrato. Innanzitutto, richiamando quanto già anticipato, due sono le *rationes decidendi* del collegio arbitrale e la parte ne ha impugnata una sola, rimanendo coperta da giudicato interno la statuizione di estraneità delle domande riconvenzionali in esame rispetto alla clausola compromissoria azionata (cfr. lodo pagine 44-45 punto 1.5, secondo cui: *“le domande dei resistenti non determinano un litisconsorzio suscettibile di paralizzare la procedibilità del giudizio arbitrale con riferimento alle domande risarcitorie degli impugnanti giacchè per esse difetta in radice il presupposto applicativo dell'art. 816 quater 3° comma c.p.c....con conseguente incompetenza del collegio arbitrale”*), rimanendo tuttavia salvo *“il potere del collegio di pronunciarsi incidenter tantum ai sensi dell'art. 819 c.p.c. sulla natura del memorandum del 2005 e degli ulteriori documenti anteriori all'accordo quadro del 2009, i quali vanno apprezzati alla stregua di trattative strumentali alla conclusione del contratto divisionale”*). Il che rende superfluo l'esame dell'ulteriore *ratio decidendi*, che invece è oggetto di impugnazione, concernente appunto l'improcedibilità derivante dalla sussistenza del litisconsorzio necessario per effetto delle domande riconvenzionali e la non scindibilità delle cause.



Tuttavia, si è già vagliato in proposito, da un lato, che la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio dagli attori non deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i resistenti e, dall'altro, che l'ampliamento del *thema decidendum* determinato dalle domande riconvenzionali promosse da Luca e Giuliano Mambrini, quand'anche riconducibili alla clausola compromissoria, non comporterebbe l'improcedibilità dell'intero giudizio, ma solo delle domande riconvenzionali, non potendo avere luogo il simultaneo processo. Infatti la sussistenza di un litisconsorzio necessario rispetto alle domande dei convenuti non determinerebbe, di per sé, l'improcedibilità dell'intero procedimento arbitrale, potendo il collegio pronunciarsi, con efficacia di giudicato, sulle domande proposte dagli attori e, in via incidentale, ai sensi dell'art 819 cpc su quelle riconvenzionali, proposte dai convenuti. Concludendo, le domande risarcitorie proposte dal "nucleo romano" nei confronti dei coobbligati in solido (Giuliano e Luca Mambrini) non richiedono il litisconsorzio necessario e sono scindibili, ex art. 816 quater comma 2 c.p.c., da quelle proposte nei confronti di Romano Mambrini e, conseguentemente, procedibili.

*

SECONDO MOTIVO. Erronea individuazione dell'ambito di operatività della clausola compromissoria e della competenza del collegio arbitrale (art. 829, co.1 n. 4 cpc).

15. Con il secondo motivo, gli impugnanti hanno dedotto il difetto di competenza del Collegio Arbitrale, per essersi pronunciato sulle domande relative alla responsabilità precontrattuale e al dolo incidente che fanno riferimento a condotte poste in essere dai membri del "nucleo Cagliari" prima del maggio 2009. Secondo gli impugnanti, la clausola



compromissoria di cui all'art. 11 dell'accordo quadro del maggio 2009, concernendo l'interpretazione ed esecuzione di detto accordo, non si estenderebbe alle vicende antecedenti.

16. Valutazione della Corte.

16.1. *Inammissibilità per tardività.* L'eccezione d' incompetenza arbitrale, pur relativa ad un *error in procedendo*, è inammissibile perché tardiva, non essendo stata mai sollevata dagli impugnanti nel giudizio arbitrale, ma essendo formulata per la prima volta con l'impugnazione del lodo.

L'eccezione di esorbitanza della domanda dall'ambito della convenzione fu sollevata in sede di arbitrato solo dall'interveniente Romano Mambrini, per la prima volta con la quarta memoria del 23 ottobre 2015 (cfr. lodo p. 51 punto 3.2), il quale ha reiterato l'eccezione nel presente giudizio senza essere parte impugnante il lodo.

Gli impugnanti non solo non hanno sollevato l'eccezione nel giudizio arbitrale -avendo invece eccepito l'improcedibilità dell'arbitrato in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario- ma hanno accettato la competenza del Collegio Arbitrale, chiedendo, in via riconvenzionale, di ampliare il *thema decidendum* con riguardo alla validità ed efficacia degli accordi antecedenti l'accordo quadro.

Gli impugnanti non hanno quindi contestato e hanno accettato la competenza del Collegio Arbitrale.

Il motivo è dunque inammissibile. L'art. 817 c.p.c. prevede, infatti, che “la parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile”.



16.2. Inoltre il motivo è altresì infondato. Il Collegio, in assenza di espressa volontà contraria, in conformità al disposto dell'art. 808 quater c.p.c., decide su tutte le controversie derivanti dal Contratto Quadro e aventi la *causa petendi* nel contratto medesimo, anche se relative a responsabilità precontrattuale o extracontrattuale (in questo senso: Corte Appello Milano 2798/2016, Cass. 28485/2005 per una controversia relativa all'annullamento di un contratto in presenza di una clausola compromissoria che riguardava le sole "interpretazione ed esecuzione dell'accordo"; nello stesso senso, Cass. 13531/2011).

Le domande risarcitorie per responsabilità precontrattuale sono derivanti dal contratto stipulato dalle parti e, per conforme giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché per disposizione normativa, rientrano nella clausola compromissoria azionata nel presente giudizio, concernendo una controversia insorgente dal contratto ove è prevista la clausola compromissoria azionata.

TERZO MOTIVO. Erronea valutazione in ordine alla violazione del dovere di buona fede in fase di trattative. Contraddittorietà del lodo tra premesse e conseguenze (art. 829, co. 1 n. 11 cpc).

17. Con il terzo motivo, gli impugnanti hanno censurato la valutazione del Collegio Arbitrale in punto di responsabilità precontrattuale, per averla ritenuta sussistente in virtù dell' omessa comunicazione delle seguenti informazioni: a) informazione relativa all'iscrizione nel marzo 2006 di Remosa nella venditor list UOP, b) informazione relativa al maggior valor di Remosa nel maggio 2009 per effetto della possibilità di beneficiare delle aperture del mercato di riferimento, con conseguente elevato grado di appetibilità per i soggetti economici che vi operavano, c) informazione



relativa alla trattativa di vendita con Curtiss Wright in sede di negoziazione per l'eliminazione della clausola di inscindibilità.

Secondo gli impugnanti, il Collegio avrebbe errato nel ritenere configurabile la responsabilità precontrattuale e il dolo incidente, per mancanza di elementi di fatto idonei ad integrare una reticenza qualificata e per carenza di efficacia causale della condotta decettiva. In relazione al primo profilo, gli impugnanti hanno affermato:

-l'irrilevanza della mancata comunicazione della trattativa con Curtiss Wright, invocando il principio per cui la reticenza, che è idonea ad integrare responsabilità precontrattuale, non può riguardare il valore del bene;

-l'insussistenza del dovere di condividere con la controparte dati relativi alla stima del valore del bene oggetto del contratto, in applicazione del principio di sussistenza del dovere di trasparenza informativa in assenza di un sacrificio apprezzabile in capo alla parte onerata.

In relazione al secondo profilo, gli impugnanti hanno dedotto che, in violazione del principio secondo cui la reticenza debba essere valutata tenendo conto delle qualità soggettive dell'altra parte, i membri del "nucleo Roma" erano in grado di procurarsi le informazioni relative al valore della società, in quanto imprenditori di rilievo, amministratori di Remosa e soci della stessa al momento dell'accordo quadro.

Gli impugnanti hanno ricondotto la denunciata censura all'art. 829 comma 1 n. 11, c.p.c. per contraddittorietà del lodo nella parte in cui il collegio arbitrale, dopo aver dato atto della qualifica di amministratori e soci dei membri del "nucleo Roma", non ha tratto la necessaria conseguenza della conoscenza, o quanto meno della conoscibilità, in capo agli stessi delle informazioni di cui si lamenta l'omissione.



18. La valutazione della Corte.

Il motivo, ricondotto dagli impugnanti all'art. 829 comma 1 n. 11 c.p.c., in realtà concerne, stando alla prospettazione dei medesimi, violazioni di regole di diritto attinenti al merito della controversia che, si è visto, sono inammissibili, in quanto esulanti dalla cognizione del giudice dell'impugnazione, non ricorrendo le tassative ipotesi previste dall'art. 829 per la loro ammissibilità (vedi *supra*).

Quanto all'invocato vizio di nullità per contraddittorietà del lodo, esso è stato dedotto del tutto genericamente con riguardo alla “contraddittorietà tra premessa e conseguenze del lodo” e non riguarda diverse parti del dispositivo.

Il vizio di nullità per contraddittorietà è ammissibile, secondo pacifica giurisprudenza, nel caso di contrasto tra le diverse parti del dispositivo del lodo, che per la loro inconciliabilità rendano impossibile l'esecuzione del lodo, mentre è controverso se rilevi la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo del lodo (in senso affermativo, Cass 11895/2014; 1258/2016; Cass. 3768/2006; in senso negativo Cass. 1815/2000, 13753/2002).

La contraddittorietà tra diverse parti della motivazione rileva solo se si risolva nell'assoluta impossibilità di ricostruire la *ratio decidendi*, con conseguente sostanziale assenza di motivazione richiesta dalla legge (cfr., *ex alia*, Corte d'appello di Milano, sentenza del 4 gennaio 2017, Cass 11895/2014, Cass. 1258/2016).

Nel caso di specie, il motivo è inammissibile perché le doglianze sono riconducibili a denunciate violazione di regole di diritto e, quanto alla prospettata contraddittorietà tra “premesse e conseguenze”, non rileva come motivo di nullità, non concernendo alcuna ipotesi di inesistenza della motivazione rientrante nel vizio tipizzato dall'art. 829 n 11 c.p.c. Invero



dove si parla di incongruenza tra “premessa e conseguenze” si fa riferimento a un (allegato) vizio logico della motivazione, non qualificabile nell’ambito delle ipotesi di motivazione giuridicamente inesistente previste dall’art. 829 in termini di impugnazione a critica vincolata del lodo rituale.

QUARTO MOTIVO. *Contraddittorietà tra lodo e CTU.*

19. Con il quarto motivo gli impugnanti hanno censurato la contraddittorietà del lodo rispetto alla espletata CTU, dalla quale emergerebbe che:

- la sopravvenuta appetibilità di Remosa risultava chiaramente dal confronto tra i dati del bilancio del 2005 e quelli dei bilanci 2006-2008, migliori e qualitativamente differenti per fatturato, costi e utilità;
- l’inserimento di Remosa nella venditor list di UOP aveva scarsa incidenza sulla valutazione della società, avendo determinato un impatto sul fatturato di modesta entità (tra il 2,5, e il 7,5 di maggiorazione);
- i parametri di riferimento per stabilire il valore di Remosa dipendevano da variabili esogene (soprattutto il prezzo del petrolio);

Secondo gli impugnanti, il Collegio, tenendo conto della CTU, avrebbe dovuto escludere una responsabilità precontrattuale in capo al gruppo Cagliari, dal momento che la sopravvenuta appetibilità di Remosa era percepibile dal “nucleo romano” sulla base dei dati di bilancio e che nessuna reticenza poteva configurarsi in relazione a variabili esogene.

20. La valutazione della Corte.

Il motivo è inammissibile sulla base delle considerazioni sopra illustrate, con particolare riguardo al motivo terzo, giacchè la (dedotta) contraddittorietà tra motivazione e CTU non è riconducibile al motivo di nullità in esame, non concernendo alcuna ipotesi di inesistenza della motivazione rientrante nel vizio tipizzato dall’art. 829 n 11 c.p.c. Invero



tale vizio concerne, secondo la prospettazione degli impugnanti, un errore logico della motivazione non qualificabile nell'ambito delle ipotesi di motivazione giuridicamente inesistente previste dall'art. 829 c.p.c.

Va inoltre ribadito che non rientrano nella cognizione del giudice dell'impugnazione questioni di diritto relative al merito della causa e tantomeno questioni di fatto relative alla valutazione dei mezzi di prova acquisiti nel giudizio arbitrale.

QUINTO MOTIVO. *Erronea determinazione del danno risarcibile.*

21. Con il quinto motivo, gli impugnanti hanno dedotto l'erronea determinazione del danno risarcibile per aver il Collegio Arbitrale utilizzato, tra i vari parametri di riferimento prospettati dal CTU, quello del cd. "valore di investimento".

22. *La valutazione della Corte.* Il motivo è inammissibile.

Esso non è, infatti, riconducibile ad alcuno dei motivi di nullità previsti dall'art. 829 primo comma c.pc., invero neppure invocati dagli impugnanti. Già si è visto che la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del dolo, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, essendo il vizio ravvisabile solo nelle ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto o sia carente a tale punto da non consentire di comprendere l'*iter* logico della decisione, individuandone la *ratio* (Cass. SU. 24785/2008).

23. *Sulle richieste di acquisizione di nuovi documenti e di ammissione di nuove prove.*

Gli impugnanti hanno prodotto nel corso del presente giudizio nuovi documenti, rappresentando che fossero documenti "quasi per intero di formazione successiva rispetto alla data di deposito del lodo arbitrale impugnale" (nota di deposito del 4 novembre 2019), senza indicare tra i



numerosi documenti e altrettanto numerosi *sub* allegati (questi ultimi neppure risultanti analiticamente dall'indice) quali si fossero formati prima e quali dopo il deposito del lodo e, tantomeno, quali fossero di formazione successiva rispetto dalla data di proposizione del lodo. Anche nella conclusionale si sono limitati genericamente a riferire che “tutti tranne pochissimi” sarebbero di formazione successiva rispetto al termine “entro il quale potevano essere prodotti in sede arbitrale” (cfr. conclusionale p. 91), aggiungendo di non avere l'onere di indicare quali circostanze s'intendono provare con i documenti depositati.

Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese (Cass., sez. U, n. 2435/2008).

Nel caso in esame la corposa produzione documentale non è stata accompagnata dalla individuazione dei documenti di formazione successiva al deposito del lodo e di formazione successiva alla proposizione dell'atto di impugnazione (attesa la loro successiva proposizione, che ha cagionato il differimento dell'udienza di PC) e da una enunciazione solo generica contenuta nell'atto di deposito del 4 novembre 2019, ove si è fatto riferimento genericamente “a un corretto inquadramento della vicenda” (si vedano, altresì, il foglio di PC del 8 novembre 2019 -udienza differita a causa della copiosa nuova produzione- e il foglio di PC dell'8 luglio 2020).

Va inoltre osservato che la violazione del principio di imparzialità non rappresenta un motivo di impugnazione e ciò nonostante l'enunciata finalità dei nuovi documenti “*d'integrare la prova in ordine alla domanda di nullità del lodo fondata sul vizio d'incompatibilità dell'arbitro e sulla*



violazione del principio di imparzialità, quale motivo uno dell'impugnazione" e nonostante le doglianze di parzialità di un componente del collegio arbitrale nei cui confronti gli impugnanti avevano anche promosso un procedimento di ricusazione, poi rinunciato (cfr. conclusionale impugnanti p. 39). In considerazione della specificità dei motivi, le dette doglianze non rientrano, quindi, nella cognizione del giudice dell'impugnazione.

Di conseguenza, i documenti prodotti, oltre che inammissibili per le ragioni dette, sono anche irrilevanti, in quanto volti a provare la carenza d'imparzialità dei componenti del collegio arbitrale.

24. Le spese seguono la soccombenza e pertanto sono integralmente poste a carico di LUCA e GIULIANO MAMBRINI, in solido con ROMANO MAMBRINI. Esse vengono liquidate, come in dispositivo, in favore dei resistenti ALESSANDRO, ELISABETTA, FRANCESCO E GIULIO MAMBRINI, in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dell'ingente valore della controversia e della complessità delle questioni, secondo i parametri medi corrispondenti allo scaglione di riferimento (da otto a sedici milioni di euro) in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa d'impugnazione RG 1907/2018 promossa da LUCA e GIULIANO MAMBRINI nei confronti di ALESSANDRO, ELISABETTA, FRANCESCO E GIULIO MAMBRINI e di ROMANO MAMBRINI, così dispone:



1. rigetta l'impugnazione proposta da Giuliano e Luca Mambrini, nonché le domande formulate da Romano Mambrini e, per l'effetto, conferma il lodo arbitrale depositato il 30 gennaio 2018, deliberato nella camera di consiglio del 18 dicembre 2017, reso esecutivo dal Tribunale di Milano con decreto depositato il 29 marzo 2018 (lodo n. 8/2018), notificato il 20 aprile 2018;

2. Condanna gli impugnanti, in solido con ROMANO MAMBRINI, alla rifusione integrale delle spese processuali, liquidate in favore di ALESSANDRO, ELISABETTA, FRANCESCO E GIULIO MAMBRINI, in euro 50.800,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 7 gennaio 2021.

Il Consigliere estensore

Silvia Giani

Il Presidente

Massimo Meroni

